



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

Del 13.05.2013

OGGETTO: Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis Codice della Navigazione, della porzione dell'area demaniale marittima dell'approdo turistico di Sant'Angelo - Specchio acqueo SP-I, SP-A, SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2 - Atto di indirizzi.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno tredici del mese di maggio alle ore **20.30** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X
5	Aniello	MATTERA	Assessore	X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela SCIALDONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Rosario Caruso - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'assessore al demanio sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di delibera ad oggetto:
Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis Codice della Navigazione, della porzione dell'area demaniale marittima dell'approdo turistico di Sant'Angelo – Specchio acqueo SP-I, SP-A ,SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2 – Atto di indirizzi.

Premesso che:

- il Comune di Serrara Fontana è titolare della concessione demaniale marittima rilasciata dal Dirigente del settore Demanio Marittimo- Navigazione- Porti- Aeroporti e Opere Marittime della Regione Campania in data 28.06.2006 recante il numero 81 registro Concessioni, e n. 498 Repertorio anno 2006, modificata ed integrata dalla n. 153/08, relativa all'area demaniale marittima nel Porto di S. Angelo del Comune di Serrara Fontana per una superficie complessiva di mq 20.670 di cui mq 8.323,00 di aree a terra e mq 12.347,00 di specchio acqueo, con scadenza originaria al 27.06.2010;
- con atto prot. 2012- 0097157 del 08.02.2012 la Regione Campania ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la presa d'atto della proroga legale della concessione demaniale n. 81/2006 sino alla data del 31.12.2015, ai sensi e per gli effetti del il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 all'art.1 comma 18;
- il T.A.R. Campania, nell'ambito delle controversie instauratesi (ricorso n. 1580/2012 promosso dalla Società Iesca di Iacono Amelia & C. contro la Regione Campania ed il Comune di Serrara Fontana), in data 09/07/2012 ha pronunciato sentenza n. 03293/2012 di annullamento della proroga al 31/12/2015 del termine di scadenza della concessione n. 81/06 accordata dall'Amministrazione regionale con il provvedimento prot. n. 0097157 dell'08/02/2012, previa riqualificazione della medesima, da parte del G.A., quale avente ad oggetto un approdo turistico;
- in data 31 luglio 2012 risulta depositato il decreto presidenziale n. 03001/2012, con cui il Consiglio di Stato in sede monocratica ha accolto l'istanza cautelare presentata fissando l'udienza collegiale per il 28 agosto c.a.; tale decreto risulta ulteriormente confermato dal Decreto Presidenziale n. 3212/2012 del 02/08/2012 di accoglimento del ricorso promosso da questo Ente;
- con ordinanza n. 05857/2012 del 29/08/2012 il Consiglio di Stato ha respinto le domande cautelari proposte avverso la sentenza del TAR Campania – Sez. VII n. 3293/2012;

Rilevato che:

- la norma attributiva della proroga legale in materia di concessioni demaniali marittime (art.1, co. 18, del d.l. n. 194/09 conv. in Legge n. 25/10) è stata recentemente oggetto di sopravvenute novelle legislative;
- in particolare, mediante l'art. 34 duodecies della legge n. 221/2012 (G.U. n. 294 del 18/12/2012), di conversione del decreto legge n. 179/2012, si è sostituito come termine della proroga il 31/12/2015 con quello del 31/12/2020 e con l'art. 1, co. 547, della legge n. 228/2012, cd. Legge di stabilità 2013 (G.U. n. 302 del 29/12/2012), si è chiarita la sfera di operatività della proroga legale che trova effetto nei confronti delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, di quelle relative a beni lacuali e fluviali turistico-ricreative, di quelle sportive e di quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

Preso atto che la questione dell'ambito di operatività delle previsioni di legge (art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/09 conv. in Legge n. 25/10, come modificato dall'art. 34 duodecies della L. n. 221/12 di conversione in legge del d.l. n. 179/12 e dall'art. 1 c. 547 della l. n. 228/12) in materia di proroga legale della concessione demaniale marittima è stata risolta, in ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 2151/13 sopravvenuta il 18/04/2013 nell'ambito del giudizio n. 5857/12 avente ad oggetto la sentenza T.A.R. Campania n. 3293/12, in precedenza richiamata, di annullamento dell'originaria determinazione di proroga (prot. n. 0097157 del 08/02/2012);

Preso atto altresì che la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aereoporti Opere Marittime - con atto prot. 20132- 0305312 del 30/04/2013, in virtù delle argomentazioni sinteticamente sopra riportate, ha riconosciuto la concessione demaniale n. 81/2006 valida ed efficace sino alla data del 31/12/2020;

Visto il collaudo tecnico-funzionale delle opere relative alla “Concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al riassetto dell'approdo turistico di Sant'Angelo” come trasmesso dal Responsabile Servizio Tecnico e RUP con nota prot. n. 4195 del 30.04.2012 dal

quale si rileva che le opere tutte (via Chiaia di Rose, istmo, moli e banchine, pontili etc.) sono fruibili per ciò che riguarda la agibilità in sicurezza, prescrivendosi, tuttavia, il divieto all'uso delle colonnine erogatrici e gli idranti sino a completamento delle relative operazioni di collaudo a lavorazioni effettuate;

Dato atto che con nota prot. n. 7574 del 17/08/2012 il collaudatore Ing. Antonio Capobianco ha trasmesso il collaudo tecnico funzionale relativo agli impianti idrici, elettrici ed antincendio relativo all'approdo turistico di S. Angelo;

Ritenuto che questa Amministrazione, nell'ottica di una gestione di qualità diretta a perseguire la qualificazione e la promozione turistica del Comune, si trova nella necessità ed urgenza di dover affidare a terzi ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, le aree in concessione demaniale marittima denominate **SPI, SP "A" SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2** -, non potendo provvedere con personale interno, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile:

- a) una gestione competitiva ad opera di imprenditori qualificati in grado di costituire un valore aggiunto per l'approdo turistico ed il borgo di Sant'Angelo;
- b) un utile di gestione;

Considerato che il principio dell'evidenza pubblica rappresenta una regola generale per il nostro ordinamento giuridico, avendo come finalità primaria la tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione e quella ulteriore di selezionare, sul mercato di riferimento, il miglior contraente in grado di offrire le migliori prestazioni alle condizioni economiche più vantaggiose per l'Amministrazione interessata;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione procedere all'affidamento a terzi ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, delle aree in concessione demaniale marittima denominate come **SPI, SP "A" SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2** nel grafico allegato alla concessione demaniale n. 153/2008, secondo i consolidati principi comunitari in tema di trasparenza, concorrenza e non discriminazione fino alla scadenza della proroga alla data del 31.12.2020;

Rilevato che i tempi tecnici legati all'espletamento della relativa procedura di gara risultano allo stato incompatibili con la necessità e l'urgenza di individuare con celerità il soggetto affidatario della concessione dei servizi dell'approdo, data la stagione turistica ormai alle porte. Tale esigenza è ancora più pressante in considerazione dell'indotto economico delle attività che ruotano intorno alle attività dell'approdo, per la necessità di disciplinare il consistente afflusso di imbarcazione anche ai fini della sicurezza della navigazione, a salvaguardia dell'immagine turistica della località di S. Angelo rinomata in tutto il mondo, nonché di dare quanto prima avvio allo sfruttamento economico del bene demaniale date le difficoltà economiche in cui versa l'Ente;

Dato atto della volontà della amministrazione di riservare, come da tradizione, e secondo le modalità e tariffe indicate nella delibera n. 31 del 31 maggio 2012, i posti barca all'interno della **darsena** - precisamente nella zona in concessione contraddistinta con la lettera "**SP-I**" per le proprie precipue caratteristiche - ai cittadini (richiedenti) residenti nel Comune di Serrara Fontana, proprietari o in possesso di imbarcazioni di dimensioni fino ad un massimo di 9 mt ai fini del solo ormeggio e senza fini di lucro e alle imbarcazioni che esercitano attività di noleggio, locazione e assistenza;

Ritenuto, pertanto, di dover dare mandato al Responsabile Servizio Demanio di procedere, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, all'attivazione delle procedure per l'affidamento a terzi di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione della gestione delle denominate **SP "A" SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2, SPI** nella concessione demaniale marittima n. 153/2008, garantendo al massimo la celerità della procedura, per la stagione turistica alle porte e fino al 31.12.2013, secondo le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo;

Dato atto che il servizio pubblico in oggetto è un servizio pubblico di rilevanza economica e dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 conv. con L. 148/2011 che disciplinava le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, il riferimento normativo torna ad essere la normativa europea;

Richiamato il D.L. 179/2012 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" e dato atto che è stata predisposta relazione ex art. 14 del richiamato decreto in allegato al presente atto;


Vista la normativa prevista in materia;

Propone

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di prendere** atto della relazione in allegato al presente atto.
2. **Di dare mandato** al Responsabile Servizio Demanio di predisporre gli atti necessari per l'affidamento a terzi, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area in concessione demaniale marittima denominate **SP "A" SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2, SP-I** nella concessione demaniale marittima n. 153/2008, secondo le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo.
3. **Di fissare** le suddette linee di indirizzo a cui il responsabile dovrà attenersi per la gara a procedura aperta:
 - a. i criteri di scelta del concessionario devono privilegiare la professionalità e le proposte qualitativamente più interessanti; in particolare occorre prevedere che venga prodotta dagli aspiranti/concorrenti una proposta progettuale tecnico-gestionale che consta di:
 - ✓ Proposta di gestione e della struttura organizzativa, intese come descrizione del complesso di risorse umane, strumentali e metodologiche, che si intende attuare a tale finalità. Dovrà, in particolare, significare l'organizzazione dei servizi a terra ed a mare, con il numero delle unità lavorative e le relative professionalità ed esperienze che verranno impiegate;
 - ✓ Programma degli interventi e degli adempimenti che si propone di attuare, compreso il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e interventi che si intendono realizzare, in termini aggiuntivi a quelli ordinari.
 - b. Il canone base sub concessorio sarà determinato sulla base di un'analisi finanziaria tenuto anche conto delle offerte pervenute per la stagione turistica ormai prossima;
 - c. La durata della concessione sarà per il periodo dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2020 con applicazione delle tariffe come determinate dalle delibere G.C. n. 31 del 31/05/2012 per i posti barca **darsena**, n. 32 del 04.06.2012 e 34 del 08/06/2012 per gli altri specchi acquei;
 - d. Prescrivere nel disciplinare/contratto le prestazioni minime necessarie al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima.
 - e. Prevedere nel disciplinare/contratto le garanzie, le penali e la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.
4. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Demanio di procedere, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui ai punti 2) e 3) del presente atto, all'attivazione delle procedure per l'affidamento a terzi di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione della gestione delle denominate **SP "A" SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2, SPI** nella concessione demaniale marittima n. 153/2008, garantendo al massimo la celerità della procedura, per la stagione turistica alle porte e fino al 31.12.2013, con canone a base d'asta stabilito in € 190.000,00 (centonovantamila).
5. **Di dichiarare** il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Il Proponente
L'Assessore
Eugenio Mittera




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La sottoscritta dott.ssa Rosanna Mittera, Responsabile del Servizio Sociale/Demanio del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, li 13.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosanna Mittera



Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito con Legge n. 221/2012 concernente i criteri di scelta del contraente per l'affidamento Concernente l'affidamento ai sensi ex art.45 bis Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima - specchio acqueo denominato SPI, SP- A, SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2 del Porto turistico di Sant'Angelo

PREMESSA

Il d.l. 18/10/2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), all'art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 211/2012) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento alle procedure per l'affidamento ai sensi ex art.45 bis Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima - specchio acqueo denominato SPI, SP- A, SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2 del Porto turistico di Sant'Angelo.

LINEE GENERALI

PRINCIPI DI GESTIONE

Allo stato attuale l'Ente non dispone di adeguati mezzi, attrezzature e personale specificamente competente da poter impiegare nello specifico servizio e se, da un lato, potrebbe dotarsi delle attrezzature, dall'altro risulta notevolmente complicato incrementare l'organico del Comune alla luce delle note limitazioni vigenti in tema di assunzione di personale da parte dell'Amministrazione Pubblica. Quindi l'Ente dovrà provvedere all'affidamento all'esterno del servizio previa gara con “procedura aperta” .

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Rapporto di sub-concessione demaniale tecnico-organizzativa finalizzata alla gestione delle aree e della struttura pubblica per l'ormeggio di imbarcazioni. La collaborazione/sub-concessione consiste nello svolgimento dei servizi necessari al funzionamento dell'area portuale in oggetto e di tutti quelli più precisamente riportati nel capitolato prestazionale. La controprestazione a favore del soggetto per questo genere di servizio di collaborazione (compreso l'ordinario utile d'impresa) consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura (introito dei canoni dei posti barca fissati dalle delibere di G.C. n. 31 del 31 maggio 2012, n. 32 del 4 giugno 2012 e 34 del 8 giugno 2012).

Il TAR Toscana nella sentenza n. 162/2011, in conformità a Tar Campania, Napoli, VII, 5 dicembre 2008, n. 21241, ha ritenuto che la concessione demaniale marittima per la gestione degli ormeggi ovvero per la gestione delle attrezzature portuali (comprendente i servizi di prenotazione dei posti barca, la relativa assegnazione, la riscossione dei canoni di

occupazione e lo svolgimento delle operazioni di ormeggio), alla luce dell'ampia definizione espressa dall'art. 112 del d.lgs. n. 167/2000, abbia per oggetto attività qualificabili come servizi pubblici locali, rispetto al cui esercizio l'utilizzo del demanio marittimo si pone come presupposto necessario.

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

PREMESSA

Le norme regolanti la materia fanno riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale".

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile (prezzo inteso quale corrispettivo posto a carico del trasgressore).

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile l'esecuzione di un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale".

Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO

UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CONTINUITÀ

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

CHIAREZZA E TRASPARENZA

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. I gestori adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

CONCLUSIONI

L'Ente intende, pertanto, individuare un'azienda che svolga in via continuativa e professionale il servizio in oggetto nel rispetto della normativa in materia, oltre che delle disposizioni che saranno oggetto del Capitolato d'appalto, del bando e degli altri atti di gara che andranno a costituire lex specials dell'intera procedura.

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'articolo 30 del codice dei contratti, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi, salvo quanto disposto dallo stesso articolo.

La forma di affidamento prescelta per il servizio in oggetto è quella della "procedura aperta" in ossequio alla salvezza delle forme di più ampia tutela della concorrenza, secondo il criterio del massimo rialzo sul canone.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO
Dott.ssa Rosanna Mattera**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta, corredata dal parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 Tuel ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis Codice della Navigazione, della porzione dell'area demaniale marittima dell'approdo turistico di Sant'Angelo – Specchio acqueo SP-I, SP-A ,SP-A1 SP-C, SP-C1, SPC-2 – Atto di indirizzi.**

e con successiva e unanime votazione


DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dr.ssa Daniela Scialdoni



ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 13/05/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni